



143

nativo assente;

3°) riduzione di un terzo del beneficio per coloro che siano rimasti assenti per malattia per oltre sei mesi, limitatamente al successivo periodo che comporto la riduzione dello stipendio a $2/3$.

Come praticato per gli anni precedenti propone altresì che la concessione stessa, secondo le norme predette, venga disposta anche:

a) per il personale in prova nell'esercizio 1946 ed al personale subalterno;

b) per coloro che abbiano cessato di far parte dell'Istituto dopo il 16 gennaio e prima del 15 dicembre 1946, limitatamente al periodo di servizio prestato in detto anno, sulla base della retribuzione goduta al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

c) per il personale del Servizio Polizie Combattenti, portando a carico del Tesoro dello Stato il relativo onere;

d) per il personale dislocato presso la Società "Inasvidentia" addebitando alla stessa l'onere relativo.

Infine, poiché l'Istituto, in occasione della ripartizione utili al personale di ruolo ha costantemente concesso al personale avventizio (in servizio al 31 maggio) una gratifica speciale in misura pari ad una mensilità di stipendio, propone di disporre anche per